

I DIRITTI FONDAMENTALI

Diritti umani

- Silenzio dei Trattati istitutivi
- Tutela in via giurisprudenziale su istanze provenienti dalle Corti costituzionali
 - Italiana
 - Tedesca

Sentenze Corte di Giustizia

- Sentenza Stauder del 1969: primo riconoscimento della tutela
- Sentenza International Handelsgesellschaft del 1970: riferimento alle tradizioni costituzionali comuni
- Sentenza Nold 1974: riferimento agli strumenti rilevanti del diritto internazionale, in particolare la CEDU

Sentenza Hauer 1979

- Contestazione legittimità regolamento su impianto nuovi vigneti
- Violazione diritto di proprietà e diritto all'esercizio della libertà di iniziativa economica
- Valutazione alla stregua del diritto comunitario (par. 14)
 - Tradizioni costituzionali comuni
 - Diritto internazionale

PRINCIPIO

- I diritti umani costituiscono parte integrante dell'ordinamento comunitario in quanto **principi generali**
- Rilevati di volta in volta dalla Corte di Giustizia

Fonti di ispirazione

- Trattato
- Tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri
- Norme di diritto internazionale
 - Convenzione europea dei diritti umani
 - Carta sociale europea
 - Patti UN 1966

Sistema europeo di protezione dei diritti umani

- UE
 - Diritti umani fanno parte delle fonti dell'ordinamento dell'Unione europea
- CEDU
 - Tutti gli Stati membri sono parti della CEDU

Ambito di applicazione

- UE
- Stati membri
 - Solo quando agiscono **NELL'AMBITO DEL DIRITTO UE**

CRITICHE

- Mancanza di un catalogo ma creazione e individuazione caso per caso
- In-certezza dei diritti

Art. 6 TUE

- Articolo 6: codificazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia
- Articolo 7: sanzioni politiche per gli Stati che violino i valori supremi dell'UE

Art. 6 TUE

- (1) Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: Nizza, 7 dicembre 2000-2007
 - A Nizza nel 2000 viene soltanto proclamata
 - Con Lisbona acquisisce efficacia vincolante al pari dei Trattati
- (2) Adesione UE alla CEDU
 - Protocollo n. 8
 - Parere 2/13 del 18 dicembre 2014
- (3) Principi generali
 - I diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni fanno parte del diritto UE in quanto principi generali

Art. 6 TUE

- **Obbligo di rispetto della Carta**
 - No estensione delle competenze
 - Clausole finali e spiegazioni
- **Prot. n. 30 per UK e Polonia (non spiegato a lezione)**
- **No modifica delle competenze**
- **Obbligo di adesione alla CEDU**
- **Ancora tutela “tradizionale” della Corte attraverso i principi generali**
 - Anche per atti di Stati membri che si situino nell’ambito di applicazione del diritto UE

Carta dei diritti fondamentali dell'UE

- Proclamata a Nizza nel dicembre 2000
- Efficacia non vincolante
- Ma comunque efficacia giuridica

Contenuto della Carta

1. Dignità
2. Libertà
3. Eguaglianza
4. Solidarietà
5. Cittadinanza
6. Giustizia

Norme finali

- Art. 51 Ambito di applicazione
- Art. 52 Portata e interpretazione dei diritti e dei principi
- Art. 53 Livello di protezione

Art. 52

PORTATA E INTERPRETAZIONE

- Limiti *ex lege* e nel rispetto del principio di proporzionalità (?)
- Coincidenza con diritti dei Trattati (Kukucdeveci, 2010)
- Coincidenza con la CEDU (McB 2010)
- Coincidenza con tradizioni costituzionali comuni (nuovo)
- Attuazione con atti normativi ma già di competenza UE
- Legislazioni e prassi nazionali
- Spiegazioni della Carta

FUNZIONI

- Le stesse dei principi generali
- Interpretazione
- Integrazione
- Parametro di legittimità
 - di un atto UE
 - di un atto statale di attuazione del diritto UE
- Anche effetti diretti orizzontali
 - Sent. Kucdeveci 2010, Mangold 2005

ART. 51

AMBITO DI APPLICAZIONE

- UE nel rispetto del principio di SUSSIDIARIETA'
- Stati membri quando attuano diritto UE (McB 2010)
- Rispetto dei limiti delle competenze dell'UE
- La Carta non va al di là delle competenze UE e non estende le competenze UE

Fransson 2013

- Frode fiscale: Sanzione penale e amministrativa
- Art. 50 Carta: principio del *ne bis in idem*
- Ambito di applicazione: [par. 19-21](#) e 23
 - frode fiscale anche della direttiva 2006/112 sul sistema comune d'IVA
 - Anche a norme nazionali che prevedono sanzioni per violazione direttiva UE

Ambito di applicazione

- Si estende anche alle norme nazionali che non sono mera attuazione del diritto UE
- Nel caso *Fransson* le sanzioni disposte a livello nazionale non sono diretta attuazione del diritto UE ma:
 - Sanzionano una violazione delle disposizioni della direttiva
 - Attuano l'obbligo, imposto dal Trattato agli Stati membri, di sanzionare in modo effettivo i comportamenti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione.

Ambito di applicazione

- *Fransson*: par. 29
 - In una situazione in cui l'operato degli Stati membri non è del tutto determinato dal diritto dell'Unione ma:
 - Attua tale diritto ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta

ART. 53

LIVELLO DI PROTEZIONE

- No limitazioni ai diritti riconosciuti da:
 - dir. UE
 - Dir. Internazionale
 - convenzioni internazionali come CEDU
 - Costituzioni Stati membri

Standard di tutela

- UE-CEDU e altri strumenti internazionali
 - Prevale lo standard più elevato
- UE-Stati membri
 - Prevale lo standard più elevato se non c'è armonizzazione
 - Problema dell'uniformità dell'applicazione del diritto UE negli Stati membri

Melloni 2013

- 52. Il giudice chiede se uno Stato membro possa applicare il proprio standard di tutela dei diritti fondamentali, subordinando l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una decisione pronunciata *in absentia* a condizioni finalizzate ad evitare un'interpretazione limitativa dei diritti fondamentali riconosciuti dalla propria Costituzione o lesiva degli stessi, anche se l'applicazione di tali condizioni non fosse autorizzata dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

- 57 Una simile interpretazione dell'articolo 53 della Carta non può essere accolta.
- 58 Infatti, tale interpretazione dell'articolo 53 della Carta sarebbe lesiva del principio del primato del diritto dell'Unione, in quanto permetterebbe a uno Stato membro di ostacolare l'applicazione di atti di diritto dell'Unione pienamente conformi alla Carta, sulla base del rilievo che essi non rispetterebbero i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione di tale Stato.

- 63. Di conseguenza, permettere ad uno Stato membro di valersi dell'articolo 53 della Carta per subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione, non prevista dalla decisione quadro 2009/299, che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e dei diritti della difesa garantiti dalla Costituzione dello Stato membro di esecuzione, comporterebbe, **rimettendo in discussione l'uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali definito da tale decisione quadro**, una lesione dei principi di fiducia e riconoscimento reciproci che essa mira a rafforzare e, pertanto, un pregiudizio per l'effettività della suddetta decisione quadro.

- 64. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 53 della Carta deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.

Rapporto con diritti fondamentali Stati membri

- Quale standard applicabile?
- Questione rilevante per qualsiasi settore di competenza dell'UE
- Ancora più rilevante adesso con rafforzamento dell'armonizzazione